

APPLICABILITA' DELLE NORME IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE ALLA FONDAZIONE PER LO SPORT.

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è già presente nel **Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150**, recante norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, che ha introdotto, all' **art. 11**, una nuova nozione di trasparenza, intesa come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità”*.

Il Decreto contiene una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo al fine di assicurare tra l'altro la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.

Per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Come è possibile notare, all'interno della predetta elencazione letteralmente non sono ricompresi enti od organismi assimilabili alla Fondazione per lo sport e, quindi, di per sé la normativa sopra indicata pareva non essere cogente.

Peraltro il **menzionato art. 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150** deve intendersi oggi **abrogato dall'articolo 52, co. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33**, secondo cui *“dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'art. 10 – “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” del Decreto 33 sopra menzionato, il quale recita:*

1. *Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:*
 - a) *un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
 - b) *la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.*

2. *Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'[articolo 43, comma 3](#). Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.*
3. *Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.*
4. *Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.*
5. *Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'[articolo 32](#).*
6. *Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
7. *Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.*
8. *Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:*
 - a) *il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;*
 - b) *il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*
 - c) *i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;*
 - d) *i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.*
9. *La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#), così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.*

Anche con riguardo al Decreto 14 marzo 2013 numero 33, l'art. 11, al comma 1 precisa che *“per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”*.

Tuttavia il comma 2, modificato con l'art. 24-bis, comma 1) del DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, specifica, : *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:*

- a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, **agli enti di diritto privato in controllo pubblico**, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Tale modifica normativa elimina ogni dubbio iniziale riguardo all'applicabilità alla Fondazione delle norme dettate in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ciò semplicemente conferma quanto nello specifico la Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche Autorità Nazionale Anticorruzione (con delibera n. 65/2013 in tema di *“Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico” - 31 luglio 2013”*) aveva già anticipato , rispondendo ai molti quesiti in ordine all'ambito soggettivo di applicazione, alla decorrenza degli obblighi di pubblicazione, alle modalità di attuazione del comma 1, lett. f), all'individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti le dichiarazioni patrimoniali previste dall'art. 47, commi 1 e 3 del medesimo Decreto.

Secondo la predetta Commissione (ai sensi dell'art. 14, comma 1 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013) sono tenuti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo Decreto:

1. *le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio*

sanitario nazionale, l'ARAN, le Agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI" (art. 11, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013);

- 2. le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione che provvedono all'attuazione secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti (art. 11, comma 3 del d.lgs. n.33/2013).*

Inoltre ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012 e dell'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, nonché tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 all'art. 14 del medesimo Decreto sono, altresì, tenuti alla pubblicazione dei dati in questione: *gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle amministrazioni pubbliche, ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013):*

- 1. le società di cui le pubbliche amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria (art. 22, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013). Sono, comunque, escluse le società partecipate da amministrazioni pubbliche quotate in mercati regolamentati e loro controllate (art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 33/2013);*
- 2. enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione pubblica, ivi incluse le fondazioni. Sono, infatti considerati, enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (art. 22, comma 3 d.lgs. n.33/2013)*

Al riguardo poi l'allegato 1 della deliberazione CIVIT 11 settembre 2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione a pagina 34 già stabiliva per gli enti di diritto privato in controllo pubblico (tra i quali sono ricomprese le fondazioni) l'obbligo di attuare le misure previste dall'articolo 22 del decreto legislativo numero 33 del 2013 anche con riguardo agli obblighi di cui all'art. 15, relativamente agli incarichi dirigenziali e di collaborazione o di consulenza, norma che va letta in combinato disposto con l'art. 10, co. 8, lett. c) e d) del medesimo decreto legislativo 33, in base a cui *"ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9 i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1".*

Detto ambito applicativo era confermato anche dall'allegato 1 "Obblighi di pubblicazione ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONI (settembre 2013)" alla citata delibera Delibera n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016".

IN SINTESI

Da quanto sopra ne discende che, se fino alla modifica dell'art. 11 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 l'applicabilità alla Fondazione delle disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ma anche di quanto disposto dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i dirigenti, i componenti degli organi politici, di indirizzo politico ed i curricula dei titolari di posizioni organizzative, poteva essere desunta per via sistematica ed induttiva, oggi, dopo la modifica dell'art. 11 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33, tale assoggettamento è conclamato.

COME DEVONO ESSERE PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

1. l'integrità,
2. costante aggiornamento
3. completezza
4. tempestività
5. semplicità di consultazione
6. comprensibilità
7. omogeneità
8. facile accessibilità
9. conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione
10. indicazione della loro provenienza
11. riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 (essi debbono cioè essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'[articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità)

L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

QUALI INFORMAZIONI VANNO PUBBLICATE

Le informazioni da pubblicarsi sono quelle contenute nell' Allegato A - Struttura delle informazioni sui siti istituzionali del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal presente decreto.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello devono essere denominate esattamente e i relativi contenuti corrispondere a quelli contenuti Tabella sottostante.

Gli obblighi di pubblicazione sono quelli stabiliti sia dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che dalla legge 6 novembre 2012, n. 190. Quello che segue è lo schema sintetico riassuntivo, con l'indicazione delle informazioni non di pertinenza della Fondazione.

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)	LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	art. 10, c. 8, lett. a)		SI'
	Atti generali	art. 12, c. 1, 2		SI'
	Oneri informativi per cittadini e imprese	art. 34, c. 1, 2		NO
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14		SI'

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	art. 47		SI'
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,	art. 28, c. 1		NO
	Articolazione degli uffici	art. 13, c. 1, lett. b), c)		SI'
	Telefono e posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)		SI'
Consulenti e collaboratori		art. 15, c. 1, 2		SI'
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3		SI'
	Dirigenti	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3		SI'
	Posizioni organizzative	art. 10, c. 8, lett. d)		SI'
	Dotazione organica	art. 10, c. 1, 2		SI'
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1, 2		SI'
	Tassi di assenza	art. 16, c. 3		SI'
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	art. 18, c. 1		SI'
	Contrattazione collettiva	art. 21, c. 1		SI'
	Contrattazione integrativa	art. 21, c. 2		SI'
	OIV	art. 10, c. 8, lett. c)		SI'

Bandi di concorso		art. 19		SI'
Performance	Piano della Performance	art. 10, c. 8, lett. b)		NO
	Relazione sulla Performance	art. 10, c. 8, lett. b)		NO
	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1		NO
	Dati relativi ai premi	art. 20, c. 2		NO
	Benessere organizzativo	art. 20, c. 3		NO'
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3		SI'
	Società partecipate	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3		SI'
	Enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3		SI'
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1, lett. d)		SI'
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	art. 24, c. 1		SI'
	Tipologie di procedimento	art. 35, c. 1, 2		SI'
	Monitoraggio tempi procedurali	art. 24, c. 2		SI'
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	art. 35, c. 3		SI'
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	art. 23	Art. 1, co.. 16, lett. a, b, d, co.17 e co.	SI'

			32	
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	art. 23		SI'
Controlli sulle imprese		art. 25		SI'
Bandi di gara e contratti		art. 37, c. 1, 2		SI'
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	art. 26, c. 1		SI'
	Atti di concessione	art. 26, c. 2 art. 27	Art. 16, co. 1, lett. c)	SI'
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	art. 29, c. 1		SI'
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	art. 29, c. 2		SI'
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	art. 30		SI'
	Canoni di locazione o affitto	art. 30		SI'
Controlli e rilievi sull'amministrazione		art. 31, c. 1		SI'
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	art. 32, c. 1		SI'
	Costi contabilizzati	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5		SI'
	Tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)		SI'
	Liste di attesa	art. 41, c. 6		NO
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	art. 33		SI'

	IBAN e pagamenti informatici	art. 36		SI'
Opere pubbliche		art. 38		SI'
Pianificazione e governo del territorio		art. 39		NO
Informazioni ambientali		art. 40		NO
Strutture sanitarie private accreditate		art. 41, c. 4		NO
Interventi straordinari e di emergenza		art. 42		SI'
Altri contenuti				SI'

Il dettaglio di quanto sopra, coordinato con gli obblighi stabiliti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 è contenuto nell'allegato 1 – TABELLE SINOTTICHE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 144 DEL D.LGS. N. 33/2013

In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo Decreto (20 aprile 2013).

A favore di questa interpretazione si consideri che l'art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 14 *“si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto”*. L'applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione.

Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell'entrata in vigore dell'obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all'attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA F), DEL D.LGS N. 33/2013

Sulla base di una interpretazione coordinata dell'art. 14 con la legge 5 luglio 1982, n. 441, è da ritenersi che l'obbligo delle dichiarazioni e delle attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal Decreto legislativo n. 33/2013, riguardanti la situazione patrimoniale dei componenti degli organi di indirizzo politico, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, è posto in capo al titolare dell'incarico politico. Quest'ultimo è tenuto, altresì, a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l'amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito istituzionale. Sono parenti entro il secondo grado: nonni, genitori, figli, nipoti in linea retta (figli dei figli), fratelli, sorelle.

SOGGETTI DESTINATARI DELLE SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, DEL D.LGS N. 33/2013

La sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, comma 1, lett. f), nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c), primo periodo), è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico. Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

DATI E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS N. 33/2013

Per i dati e le informazioni da pubblicare ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013 si rinvia all'allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione" della delibera CiVIT n. 50/2013.

SCADENZE ANNUALI

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

1. propone annualmente all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione, da adottarsi **entro il 31 gennaio di ogni anno** (art. 1, co. 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
2. pubblica **entro il 15 dicembre di ogni anno** nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. (art. 1, co. 14 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
3. trasmette le informazioni di cui alle lettere da a)-g) **ogni semestre** alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni e cioè
 - a. la struttura proponente;
 - b. l'oggetto del bando;¹
 - c. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 - d. l'aggiudicatario;
 - e. l'importo di aggiudicazione;
 - f. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
 - g. l'importo delle somme liquidate.(art. 1, co. 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190)
4. Entro il **31 gennaio** di ogni anno le informazioni di cui al punto 3, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. (art. 1, co. 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190).
5. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

¹ Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

RITARDI

La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

Le norme invece di cui alla Legge 4 marzo 2009, n. 15 *“Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”* ed al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* non sembrano direttamente riferibili alla attività della Fondazione se non per ciò che riguarda l'obiettivo generale di ottimizzazione della produttività del lavoro e della raggiungimento di efficienza e trasparenza nell'attività.